

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
n. 190-1/2024 r.g. P.U.

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Vittorio Scovazzo ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a Villorba (Tv),

accertata altresì l'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti, verificato infatti che:

- il ricorrente si trova in condizione di sovraindebitamento ed è consumatore, - sono stati depositati i documenti di cui all'art. 67, comma 2, e dall'art. 68, comma 2, CCII,

- il debitore, come desumibile dalla documentazione in atti, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, rilevato, nel merito, che l'attivo è quantificato in complessivi euro 17.000,00, rinvenienti dal reddito da lavoro dipendente dell'istante, al netto di quanto occorrente per il mantenimento suo e della famiglia,

che detto attivo è destinato al pagamento delle spese di procedura e, in percentuale, dei creditori diversi da quello ipotecario (rispetto al quale l'istante si avvale delle previsioni di cui all'art. 67, comma 5, CCII) e da Banco BPM che ha concesso il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura,

ritenuto che l'istanza ex art. 70, comma 4, CCII meriti accoglimento e che debba essere disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché, quale misura idonea a preservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle trattenute sullo stipendio in virtù di cessione del quinto e delegazione di pagamento in favore di Unicredit e Prestitalia;

letto l'art. 70 CCII,

p.q.m.

dispone che l'OCC pubblichi la proposta e il piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che, entro trenta giorni, ne dia comunicazione ai creditori (unitamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata), con l'avvertimento che:



- ciascun creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- entro venti giorni dalla comunicazione, ciascun creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

dispone che l'OCC, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

letto l'art. 70, comma 4, CCII,

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

ordina, fino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle trattenute sullo stipendio di Vittorio Scovazzo in virtù di cessione del quinto e delegazione di pagamento in favore di Unicredit e Prestitalia.

Treviso 1 novembre 2024

Il giudice
Clarice Di Tullio

